



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



*Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*



*Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e
Forestali*



Regione Campania

ALLEGATO 1

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

Accordo di Programma Quadro

“Infrastruttura Forestale Regionale

- II Atto Integrativo”

ARTICOLATO

Roma,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO, in particolare, l’articolo 15, comma 2-bis della cit. legge n. 241/90, relativo all’obbligo di sottoscrivere gli accordi fra pubbliche amministrazioni con “firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera del CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera del CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art. 3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la delibera del CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;

VISTO il punto 2.2. della delibera del CIPE n. 166/2007, ed in particolare l’ult. cpv., ove è previsto che, nelle more della sottoscrizione delle nuove Intese istituzionali di programma, l’attuazione del QSN avviene con riferimento alle indicazioni contenute nei Documenti unitari di programmazione e di strategia specifica o, comunque, attraverso l’attivazione degli strumenti di attuazione previsti dal QSN e dalla medesima delibera, da recepire successivamente nell’ambito dell’Intesa stessa;

VISTO, il punto 4.2 della predetta delibera del CIPE n. 166/2007 riguardante il “Miglioramento della strategia di Politica Regionale Unitaria e dell’efficacia della programmazione”;

VISTO, in particolare, il punto 8 della predetta delibera del CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO, in particolare il punto 8.2 “Sistema di gestione di controllo e verifica” e l’Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l’UVER (ora NUVEC – Nucleo di verifica e controllo-DPCM 19/11/2014) quale organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;

VISTA la circolare emanata dall’ex Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e la successiva circolare della stessa Direzione in materia di monitoraggio n. 761 del 18 gennaio 2013;

VISTA la delibera del CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007”;

VISTA la delibera del CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”, ed, in particolare, il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ);

VISTA la delibera del CIPE 26 ottobre 2012, n. 107, che modifica i punti 2.1 e 3.1 della delibera del CIPE n. 41/2012;

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e

gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;

VISTA la delibera del CIPE 3 agosto 2012 n. 87 “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio”, che, al punto 3 prevede che gli interventi di competenza regionale finanziati con la medesima saranno attuati mediante Accordi di programma quadro (APQ) “rafforzati” nell’ambito dei quali saranno, fra l’altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali;

VISTA la delibera del CIPE dell’8 marzo 2013 n. 14 e s.m.i. recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione – attuazione dell’articolo 16 comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”;

VISTA la delibera del CIPE n. 94 del 17 dicembre 2013 avente ad oggetto “Proroga del termine per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012” con la quale il CIPE ha prorogato al 30.06.2014 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV);

VISTA la delibera del CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 avente ad oggetto Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera Cipe n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, pubblicata in G.U. n. 220 del 22 settembre 2014;

VISTO, in particolare, il punto 2.3 della già menzionata deliberazione n. 21 del 30 giugno 2014 che prevede che le risorse sottratte alla disponibilità delle regioni, ai sensi del punto 2.2 della stessa delibera n. 21/2014, siano rassegnate alle regioni stesse, nell’ambito della programmazione 2014-2020, al netto della decurtazione del 15%, per il finanziamento di progetti cantierabili, per i quali le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) dovranno essere assunte entro il 31 dicembre 2015;

VISTO, altresì, il punto 6.1, della citata deliberazione n. 21 del 30 giugno 2014, che fissa al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, e che il mancato rispetto della predetta scadenza comporterà, per i primi sei mesi, l’applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 per cento, mentre, decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità del CIPE;

VISTO l’art. 1, commi dall’807 all’809, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nel caso in cui, nell’ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l’approvazione di una variante urbanistica, ovvero l’espletamento di procedure VAS o VIA, fermo restando l’applicazione di una sanzione complessiva dell’1,5% del finanziamento concesso qualora l’OGV sia stata assunta nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 e la definitiva revoca del finanziamento in caso di mancata assunzione dell’OGV nel termine prorogato del 31 dicembre 2016;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014 con il quale è stato nominato il Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, recante "Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430", che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014 con il quale, in attuazione del cit. art. 10 del decreto legge n. 101/2013, è stato istituito il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 n. 142 (pubbl. in G.U. n. 232 del 6 ottobre 2014), recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTO il decreto ministeriale 19 gennaio 2015, n. 8 concernente l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Gaia Checcucci l'incarico di direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

VISTO il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12, come da ultimo modificato con D.G.R. 887/2015, recante "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assume la

denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTO l'art. 1 - commi dal 703 al 706 - della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei fondi Strutturali e del Fondo Sviluppo e Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE) elaborate dai servizi della DG concorrenza della CE;

VISTA la Comunicazione Commissione Europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 dal titolo "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva";

VISTO il documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea, SWD(2012) 61 final del 14 marzo 2012 (Parte I e Parte II) recante "Elementi di un Quadro Strategico Comune 2014-2020";

VISTO l'Accordo di partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo FESR della Regione Campania, approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 8578 del 1 dicembre 2015;

CONSIDERATO che le finalità perseguite dal presente accordo risultano coerenti con gli obiettivi tematici e le priorità dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché con gli Assi, gli Obiettivi e gli interventi prioritari dei PO FESR e FSE della Campania 2014-2020, in stretta integrazione con le Misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Campania 2014-2020;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTO il punto 2.2. della delibera del CIPE n. 166/2007, ult. cpv., ove è previsto che, nelle more della sottoscrizione delle nuove Intese Istituzionali di Programma, l'attuazione del QSN avviene con riferimento alle indicazioni contenute nei Documenti unitari di programmazione e di strategia specifica o, comunque, attraverso l'attivazione degli strumenti di attuazione previsti dal QSN e dalla medesima delibera, da recepire successivamente nell'ambito dell'Intesa stessa;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 371 del 17 luglio 2012 recante "Indirizzi programmatici del Fondo per lo Sviluppo e Coesione";

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 603 del 19 ottobre 2012 recante “FSC 2007-2013. Adozione del Sistema di Gestione e Controllo”;

VISTO l’APQ “Infrastruttura Forestale Regionale” sottoscritto il 4 aprile 2013 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;

VISTO l’APQ “Infrastruttura Forestale Regionale – Atto integrativo e modificativo” sottoscritto, in data 13 maggio 2015, tra Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Campania;

VISTA la delibera del CIPE n. 25 del 20 febbraio 2015 con la quale è stata disposta, tra l’altro, la parziale riprogrammazione di risorse FSC 2007-2013 relative alla Regione Campania, ai sensi del punto 2.3 della citata delibera del CIPE n. 21/2014, per un importo pari a 99,986 milioni di euro a fronte della disponibilità di risorse pari a 143,658 milioni di euro;

VISTA la delibera n. 70 del 6 agosto 2015 (pubblicata in G.U. n. 295 del 19.12.2015) con la quale il CIPE ha preso atto della finalizzazione delle residue risorse FSC 2007/2013, pari a 43,672 milioni di euro - da riassegnare alla Regione Campania ai sensi del cit. punto 2.3 della delibera del CIPE n. 21/2014, a valere sulla programmazione FSC 2014/2020 - a favore della copertura dell’annualità 2015 degli interventi di forestazione e bonifica montana del Piano Forestale Generale 2009/2013, di cui alla DGR n. 44 del 28 gennaio 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 703 della cit. legge n. 190/2014, la rimodulazione proposta ai sensi del punto 2.3 della delibera del CIPE n. 21/2014, di cui alle cit. delibere del CIPE n. 25 e n. 70 del 2015, costituirà un vincolo di cui il CIPE terrà conto nell’operare la programmazione FSC 2014-2020;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 129 del 28 marzo 2015, recante “Indirizzi strategici per la programmazione forestale, per la valorizzazione e la tutela delle risorse naturali”, con cui si conferma la validità del Piano Forestale Regionale fino al 31 dicembre 2017 e si dà atto che gli interventi previsti dal documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) 2015-2017 sono coerenti con le strategie regionali ivi indicate;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. ____ del ____ recante “_____. Approvazione del testo del II Atto integrativo all’APQ “Infrastruttura Forestale Regionale” (con allegati)”, con cui è stato approvato lo schema del presente II Atto integrativo all’APQ e dei suoi allegati;

VISTO il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali” (G.U. 6 maggio 2015), articolo 6 “Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, con il quale è stata soppressa la gestione commissariale ex Agensud del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, soggetto sottoscrittore dell’APQ “Infrastruttura forestale regionale” del 4 aprile 2013;

CONSIDERATO che l’intervento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali riguarda la politica forestale nel più ampio quadro delle politiche di sviluppo rurale con particolare riferimento alla programmazione del FEASR per il periodo 2014-2020, e che il coordinamento di tali politiche è competenza del Dipartimento delle politiche internazionali europee e dello sviluppo rurale;

CONSIDERATO che la competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attiene solo agli interventi di manutenzione straordinaria, individuati nella relazione tecnica allegata al presente Accordo, riconducibili alle tipologia d'intervento 1 (Manutenzione straordinaria delle opere idraulico-forestali per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico) e 3 (Restauro dei boschi ripariali come infrastrutture verdi per la sicurezza idraulica, la tutela della risorsa idrica, della biodiversità e il paesaggio);

Tutto ciò premesso

l'Agenzia per la Coesione Territoriale

il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e

la Regione Campania

stipulano, per quanto di rispettiva competenza, il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 1. Programma degli interventi cantierabili corredato di:
 - 1.a Relazione tecnica (completa di cronoprogrammi);
 - 1.b Schede riferite agli interventi;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
3. Le schede riferite agli interventi di cui all'allegato 1 sono compilate all'interno del sistema informativo locale (SMOL) e trasmesse mediante le regole individuate dal Protocollo di Colloquio al sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale (Sistema Gestione Progetti) e alla Banca Dati Unitaria istituita presso l'IGRUE.
4. Per il Sistema di Gestione e Controllo Regionale, si fa rinvio alla DGR n. 603 del 19 ottobre 2012, citata in premessa.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a. per "Accordo", il presente II Atto integrativo all'Accordo di programma quadro "Infrastruttura Forestale Regionale" sottoscritto in data 4 aprile 2013;

- b. per “Agenzia”, l’Agenzia per la Coesione Territoriale istituita ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- c. per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- d. per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- e. per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
- f. per “Interventi cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
- g. per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- h. per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
- i. per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SMOL, trasferita ad SGP e alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- j. per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nell’Organismo di Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- k. per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i dirigenti regionali responsabili del settore;
- l. per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- m. per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- n. per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
- o. per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’ex UVER (ora NUVEC), che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente.

Articolo 3 **Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli allegati 1.a, 1.b ,1.c..

Articolo 4 **Contenuto degli allegati**

1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte.
2. Nell'allegato 1.a "Relazione tecnica" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma.
3. Nell'allegato 1.b "Schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato SGP/BDU.
4. Nell'allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Per la scheda SIGECO, si fa rinvio alla DGR Regione Campania n. 603/2012, richiamata al successivo articolo 16.

Articolo 5 **Copertura finanziaria**

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente II Atto integrativo all'APQ "Infrastruttura forestale regionale" ammonta a € 43600.000,00 ed è assicurata, nell'ambito della programmazione FSC 2014/2020, dalle risorse riassegnate alla Regione Campania ai sensi del punto 2.3 della delibera del CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (delibera del CIPE n. 70 del 6 agosto 2015).

2. Le risorse programmate con il presente Atto integrativo sono destinate ad assicurare la parziale copertura finanziaria dell'annualità 2015 (cronoprogramma di spesa 2015-2016) degli interventi di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura forestale regionale del Piano Regionale di Forestazione 2009/2013 di cui alla DGR n. 44 del 28 gennaio 2010, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2015.

1. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, nonché in funzione della propria programmazione di bilancio, garantisce:

- la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
- la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6 **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui agli allegati costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:

- a. l'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce
 - l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - l'esecuzione delle attività di competenza per assicurare il flusso delle risorse finanziarie;
- b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, garantisce, ove necessario, l'esecuzione delle attività e istruttorie tecniche che rientrano nella sua competenza e la correlativa attivazione delle risorse umane a ciò necessarie finalizzate agli interventi oggetto del presente Accordo;
- c. il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali garantisce, ove necessario, l'esecuzione delle attività e istruttorie tecniche che rientrano nella sua competenza e la correlativa attivazione delle risorse umane a ciò necessarie finalizzate agli interventi oggetto del presente Accordo.
- d. la Regione Campania si impegna a garantire quanto segue:
 - l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati;
 - l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP e in BDU;
 - il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- e. la medesima Regione altresì:
 - assicura il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale;
 - assicura l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;
 - garantisce il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità";
 - tiene conto dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio;
 - assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi;
 - valuta la compatibilità degli interventi oggetto dell'accordo con la normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa, e cura, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea;

- effettua i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
3. Le Parti si impegnano, inoltre, per quanto di rispettiva competenza a:
- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
 - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi.

Articolo 7 **Riprogrammazione delle economie**

1. Le economie FSC riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, al fine di una programmazione complessiva del Fondo di Sviluppo e Coesione attribuito alla Regione Campania, confluiscono su un capitolo dedicato del bilancio regionale e sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e la n. 78 dell'11 luglio 2012, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8 **Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo**

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;

- e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.

2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:

- a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
- b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
- d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
- f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dall'ex Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.

3. All'Agenzia per la Coesione Territoriale competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.

2. Il RUPA regionale, individuato nella persona del Direttore Generale pro tempore della DG per la Programmazione Economica del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, assume, anche in linea con quanto previsto dal SI.GE.CO., altresì, il compito di:

- proporre la riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7;
- attivare, avvalendosi dell'apposita Unità di controllo e verifica regionale, le verifiche sul rispetto dei cronoprogramma e in loco secondo i criteri definiti nel Sistema di gestione e controllo regionale;
- coordinare le attività di validazione delle informazioni di monitoraggio inserite nel sistema informativo locale SMOL;
- trasferire le informazioni di monitoraggio al sistema informativo nazionale SGP/BDU secondo le procedure regole individuate nell'ambito del Protocollo di Colloquio.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore Generale pro tempore della DG per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania.
2. Al RUA viene conferito, anche secondo quanto stabilito dal Sistema di gestione e controllo regionale, il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dall'Agenzia;
 - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP-BDU;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel Sistema di gestione e controllo, nonché nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
 - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11;
 - j. valutare, anche con il coinvolgimento delle competenti Amministrazioni centrali e Direzioni Generali regionali, la compatibilità degli interventi oggetto dell'accordo con le normative europee sugli aiuti di stato richiamate in premessa, curando, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea e definendo, in conseguenza, i successivi atti.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in itinere degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.

2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione ex post sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1 e lo trasmette all'Agenzia per la Coesione Territoriale e agli altri soggetti sottoscrittori del presente APQ.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS"(ora FSC) e successive disposizioni attuative dell'ex Direzione generale per le politica unitaria nazionale, nonché nel Sistema di gestione e controllo della Regione Campania.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.

3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.

2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.

3. Le verifiche sono attivate in coerenza con le indicazioni e secondo le modalità presenti nel Sistema di Gestione e Controllo e, comunque, in concomitanza delle soglie di seguito definite:

- a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
- b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
- c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
- d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
- e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.

4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione regionale competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture dell'Agenzia. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.

5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:

- a. rimuovere le criticità intervenute;
- b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
- c. accertare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) approvato con DGR Regione Campania n. 603/2012 e validato dall'ex UVER (ora NUVEC), contiene :

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 17

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari. Pertanto, la Regione Campania si impegna ad obbligare i Soggetti attuatori degli interventi affinché riportino le citate tempistiche all'interno dei bandi di gara e/o negli atti contrattuali sottoscritti con i soggetti affidatari.

2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.

3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei

confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.

4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.

5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.

6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.

7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento, potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.

3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 18.

2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 20

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è avviata nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE n. 166/07 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 1, comma 703 della legge n. 190/2014.

3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.

4. La Regione Campania si impegna a tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 21

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 22

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli.

3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto dall'Agenzia.

2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dall'Agenzia al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 24

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 25 **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente alla disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Firmato in modalità digitale

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Ludovica Agrò

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Direzione Generale dello sviluppo rurale

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Cacopardi

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque

Il Direttore generale

Dott.ssa Gaia Checcucci

REGIONE CAMPANIA

Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Il Capo Dipartimento

Avv. Giuseppe Carannante

Direzione Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Somma

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Il Direttore Generale

Dott. Filippo Diasco